



COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO

(Provincia di Brescia)

Allegato alla delibera di G.M. nr.86 del 30.12.2016

DISCIPLINA DEL FONDO INTERNO PER LA PROGETTAZIONE O ATTI DI PIANIFICAZIONE

da eliminare

da inserire

da modificare

INDICE GENERALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Costituzione ed accantonamento del fondo incentivante
- Art. 3 – Attività di progettazione-definizione delle prestazioni
- Art. 4 – Conferimento degli incarichi

CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO

- Art. 5 – Personale Ufficio tecnico
- Art. 6 – Ripartizione del fondo
- Art. 7 – Prestazioni parziali

CAPO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

- Art. 8 – Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione
- Art. 9 – Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 10 – Sottoscrizione degli elaborati
- Art. 11 – Utilizzazione degli elaborati
- Art. 12 – Prestazioni professionali specialistiche

CAPO V – ALTRI ONERI

- Art. 13 – Spese

CAPO VI – NORME FINALI

- Art. 14 – Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri
- Art. 15 – Entrata in vigore del regolamento

TITOLO UNICO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

- 1.** Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 18, comma 1-bis, della Legge 11 febbraio 1994, nr.109, e successive modifiche e integrazioni, come introdotto dall'articolo 6, comma 13, della Legge 15 maggio 1997, nr.127 e dall'art.13 della Legge 17 maggio 1999, nr.144.
- 2.** Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'articolo 18, comma 1, della Legge citata.
- 3.** Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 3 qualora prestate, in tutto o in parte, dall'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione.

Art. 2 (Costituzione e accantonamento del fondo incentivante)

- 1.** Per i progetti di lavori pubblici il fondo, che dovrà trovare allocazione nel bilancio di previsione, è calcolato nella misura del 2 per cento, sull'importo dei lavori posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni progettuali, in ogni caso al netto dell'I.V.A. Nel caso di progettazione finalizzata all'ottenimento di contributi, indipendentemente dall'ottenimento del contributo medesimo, la quota relativa alla progettazione verrà comunque liquidata, alla presentazione della richiesta di finanziamento e secondo le modalità e percentuali previste nel presente regolamento.
- 2.** Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 30 per cento sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, dell'1 dicembre 1969, nr.6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, al netto delle spese e dei compensi tempo.
- 3.** Per quanto riguarda i Piani di Lottizzazione si stabilisce che spetta all'Ufficio Tecnico, incaricato delle operazioni di collaudo relativamente alla verifica circa la corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione con conseguente svincolo delle polizze a garanzia prestate in dipendenza della convenzione sottoscritta per ogni singolo piano esecutivo, una quota pari al 2% dell'ammontare complessivo delle opere di così come dedotta dal preventivo presentato a corredo del piano stesso. La quota del 2% verrà versata dai lottizzanti presso la Tesoreria comunale mediante versamento diretto o tramite bollettino di c.c.p.
- 4.** Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia non causata da errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione.
- 5.** Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 16, comma 7 della già citata Legge nr.109/1994 modificata ed integrata dalla Legge 15 maggio 1997, nr.127, e dalla Legge 17 maggio 1999, nr.144 ed assegnate ad apposita voce del bilancio.
- 6.** I compensi che l'Amministrazione ripartisce a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2% dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori degli enti stessi così come previsto dall'articolo 3, comma 29, della Legge nr.350 del 24 dicembre 2003.

7. Nel caso in cui la progettazione di un lavoro pubblico venga affidata all'esterno ma venga individuato, a carico del personale dipendente dell'Ufficio Tecnico, il Responsabile Unico del Procedimento previsto dall'articolo 7 della Legge nr.109/1994, al personale medesimo è riconosciuta una percentuale pari al 2% da calcolarsi sull'importo dei lavori posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, da suddividersi e liquidarsi secondo le modalità specificate nei successivi articoli 6 e 8.

Art. 3 (Attività di progettazione -Definizione delle prestazioni)

1. Le attività di progettazione vengono prioritariamente affidate ai tecnici interni. Solo dopo aver accertato da parte del Responsabile dell'Area Tecnica comunale, la carenza di organico e/o la mancanza di adeguata strumentazione e/o di specifici requisiti professionali derivanti dalla complessità dell'opera da progettare o del piano urbanistico da redigere, la progettazione viene affidata a tecnici esterni all'Ente. I Settori che sono particolarmente interessati dalle attività di progettazione sono quelli relativi alle manutenzioni straordinarie agli immobili di proprietà comunale e le progettazioni di modesta entità.

2. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della Legge 11 febbraio 1994, nr.109, e successive modifiche e integrazioni, descritto all'articolo 2 della stessa Legge; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 16, della Legge citata, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16.

3. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica su indicazione preventiva e vincolante del Responsabile Unico del Procedimento.

4. Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano regolatore generale comunale o intercomunale e le sue revisioni e varianti, il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti.

5. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'articolo 51 della Legge nr.865 del 1971 e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.

6. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti alle Norme Tecniche di Attuazione, le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

7. Sono previste anche prestazioni parziali da ripartire secondo quanto previsto al successivo art. 7.

Art. 4 (Conferimento degli incarichi)

1. Gli incarichi sono conferiti di norma con provvedimento del Sindaco o della Giunta Comunale.

2. Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 5 (Personale Ufficio Tecnico)

Attualmente l'Ufficio Tecnico comunale si occupa sia dell'urbanistica che dei LL.PP. ed è strutturato come segue:

- nr.1 Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
- nr.1 Coordinatore Unico dei LL.PP..

I progetti sono redatti direttamente dallo stesso Ufficio. Le figure che a partire dalla programmazione partecipano alla stesura del progetto, si possono così individuare:

- Coordinatore Unico e progettista che coordina la programmazione dei LL.PP. nei vari settori, redige e firma materialmente il progetto nelle varie fasi, preliminare, definitiva ed esecutiva e/o il piano urbanistico;
- Collaboratore Ufficio Tecnico che collabora nella fase di redazione della documentazione relativa alle varie fasi della progettazione;
- Collaboratore Amministrativo che collabora nella fase di redazione della documentazione relativa alle varie fasi della progettazione.
- Responsabile Ufficio Polizia Locale che collabora nella fase di progettazione, istruttorie, fase esecutiva, sanzioni giudiziarie, ordinanze ecc...;

Art. 6 (Ripartizione del fondo)

Il fondo, costituito secondo quanto previsto all'articolo 2, viene ripartito tra le figure professionali individuate al precedente articolo 5 che, con diverso carico di lavoro e di responsabilità partecipano direttamente alla elaborazione dei progetti, come segue:

RUP	0,60	0,70
Responsabile Ufficio Polizia Locale	0,30	
Collaboratore Ufficio Tecnico		0,10
Collaboratore Ufficio Amministrativo	0,10	0,20

Art. 7 (Prestazioni parziali)

Qualora all'Ufficio Tecnico dell'ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, quali che siano le caratteristiche, la tipologia e l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sul 2 per cento è la seguente:

a) solo progetto preliminare	0,30
b) solo progetto definitivo	0,70
c) solo progetto definitivo ed esecutivo congiunto in un'unica fase	0,90
d) solo progetto esecutivo	0,70
e) revisione completa di progetti definitivi ed esecutivi (completa di computo metrico, capitolato, elenco prezzi ecc.)	0,50

CAPO III – TERMINI TEMPORALI

Art. 8 (Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione)

Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono liquidati interamente a seguito dell'avvenuta esecutività dell'atto (determina o delibera) di approvazione del progetto.

La prestazione individuata al precedente articolo 2, comma 7 (Responsabile Unico del Procedimento), verrà liquidata nella misura del 50% a seguito dell'avvenuta esecutività dell'atto di approvazione del progetto ed il restante 50% a seguito dell'avvenuta esecutività dell'atto di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Nella rendicontazione delle competenze da liquidare dovranno essere indicate le eventuali collaborazioni tecniche e/o amministrative, per la ripartizione delle rispettive quote, come indicato nell'articolo 6.

Qualora non si proceda nella redazione del progetto esecutivo per mutati orientamenti amministrativi o leggi sopravvenute, la percentuale parziale prevista all'articolo 7 verrà liquidata entro tre mesi dalle eventuali approvazioni dei progetti.

Art. 9 (Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione)

1. Il fondo relativo alla redazione del piano regolatore generale, della sua revisione o variante, è liquidato nel seguente modo:

- a) per un quarto entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
- b) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione comunale di controdeduzioni alle osservazioni ovvero, se prevista dall'ordinamento, di approvazione dell'atto di pianificazione;
- c) per un quarto entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico.

2. Il fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione esecutiva è liquidato nel seguente modo:

- a) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
- b) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto di pianificazione.

3. Per le varianti ai piani regolatori che non coinvolgono più del 10 per cento del territorio urbanizzato, oppure che sono limitate alla norme tecniche di attuazione, alla individuazione di vincoli procedurali o alla localizzazione di infrastrutture pubbliche, anche in caso di presenza contemporanea delle predette condizioni, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'atto. Lo stesso termine si applica ai piani urbani del traffico.

4. Per i piani urbanistici attuativi nei quali sono previsti meno di 100 abitanti teorici se con destinazione residenziale, o meno di 5.000 mq di superfici coperte, se con destinazioni diverse da quella residenziale, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto. In caso di piano con destinazioni miste, i due parametri massimi indicati sono applicati proporzionalmente secondo la corrispondenza convenzionale di 1 abitante teorico equivalente a 50 mq.

5. Per quanto attiene alle prestazioni previste all'articolo 2, comma 3 (collaudo di opere di urbanizzazione realizzate in attuazione di piani di lottizzazione) si stabilisce che l'intera quota del 2% viene liquidata all'emissione da parte dell'Ufficio tecnico del certificato di regolare esecuzione.

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 10 (Sottoscrizione degli elaborati)

Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 4 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.

Art. 11 (Utilizzazione degli elaborati)

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.

2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.

3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Art. 12 (Prestazioni professionali specialistiche)

Sono estranee al regolamento le prestazioni per:

- a) gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di programmi pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;
- b) la redazione dei programmi pluriennali di attuazione e del regolamento edilizio, in quanto non configurabili come atti di pianificazione;

Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione.

Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico.

CAPO V – ALTRI ONERI

Art. 13 (Spese)

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.

2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.

3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'ufficio tecnico e, per esso, il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.

4. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 14 (Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri)

1. Il regolamento si applica, anche ai fondi di incentivazione accantonati ai sensi dell'articolo 18 della Legge nr.109 del 1994, antecedente la modifica intervenuta con la Legge nr.127 del 1997, ed all'articolo 13 della legge 144/99.

2. Ai sensi del comma 1, qualora il fondo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento; qualora il fondo sia stato accantonato, ma non siano ancora stati definiti i criteri di ripartizione, il regolamento si applica anche a questi; qualora il fondo sia stato solo previsto ma non accantonato, il regolamento si applica integralmente.

Art. 15 *(Entrata in vigore del regolamento)*

1. Il regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di G.M. nr.86/2016.